

OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento
(Estensore: FLERES)

Roma, 11 ottobre 2012

Osservazioni sull'atto:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente il miele (COM(2012) 530 def.)

La 14^a Commissione permanente, esaminato l'atto COM(2012) 530 definitivo, considerato che la proposta di direttiva è diretta ad allineare le attuali competenze di esecuzione della Commissione, previste dalla direttiva 2001/110/CE, alle disposizioni di delegazione e di esecuzione previste dagli articoli 290 e 291 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), nonché a chiarire esplicitamente la qualifica del polline come componente naturale del miele e non come "ingrediente" ai sensi della direttiva 2000/13/CE sull'etichettatura;

considerato che tale ultima esplicitazione si è resa necessaria in seguito alla sentenza del 6 settembre 2011 (causa C-442/09), in cui la Corte di giustizia aveva stabilito – in base ad una valutazione dei fatti presentati in via pregiudiziale dal Tribunale amministrativo bavarese – che il polline presente nel miele fosse un ingrediente ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2000/13/CE concernente l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, poiché in seguito a una serie di consultazioni con gli Stati membri, con le parti interessate e con Paesi terzi anche nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio, è emersa l'esigenza di tornare alla situazione antecedente alla citata sentenza,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE, secondo cui il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, stabiliscono l'organizzazione comune dei mercati agricoli prevista all'articolo 40, paragrafo 1, e le altre disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune dell'agricoltura e della pesca;

la proposta appare conforme al principio di sussidiarietà, in quanto solo con un atto dell'Unione è possibile allineare un testo legislativo europeo alle nuove procedure degli atti delegati e degli atti di esecuzione introdotti dal Trattato di Lisbona, nonché a precisarne i contenuti;

Al Presidente
della 9^a Commissione permanente
S E D E

la proposta appare conforme al principio di proporzionalità, in quanto essa si limita a precisare che il polline non è da considerare come ingrediente e quindi non è da assoggettare alla direttiva 2003/12/CE sull'etichettatura, nonché ad allinearne le competenze di esecuzione alle nuove procedure degli atti delegati e degli atti di esecuzione introdotti dal Trattato di Lisbona, conferendo, in aggiunta, alla Commissione europea, la delega all'aggiornamento delle caratteristiche tecniche di cui agli allegati della direttiva 2001/110/CE, nel rispetto del criterio della “non essenzialità” delle materie oggetto di delega, ai sensi dell'articolo 290 del TFUE.

Salvatore Fleres